



Emergency and Disaster Management Studies

Centro Studi

E.Di.Ma.S.

Emergency and Disaster Management Studies

STATUTO

dell'Associazione denominata

**“CENTRO STUDI E.Di.Ma.S. (Emergency and Disaster Management Studies)”
ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

Articolo 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione denominata “CENTRO STUDI E.Di.Ma.S. (Emergency and Disaster Management Studies)” organizzazione non lucrativa di promozione sociale, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita ai sensi della Legge 27 Dicembre 2000 n° 383 e s.m.i..

Tutti gli Associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto.

Il presente Statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana, della Legislazione Europea, e delle legislazioni vigenti, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

Articolo 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'Associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale, di quelli fondamentali dell'Unione Europea, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze; oltre ai principi fondanti della Legislazione Europea, quali la promozione del progresso scientifico e tecnologico e la solidarietà tra le generazioni, nonché la tutela dei diritti dei minori. L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di promozione sociale che per legge, statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi, obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative (esclusi i Soci temporanei), divieto di svolgere

attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell'Associazione, documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 3 - SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'Associazione ha la propria sede legale in Via Flaminia 16 – 00196 Roma - Italia. Il Consiglio Direttivo, ravvisate ulteriori necessità e opportunità, può trasferire attraverso decisione consiliare, sia la Sede Legale, sia aprire Sedi operative e/o Sezioni di rappresentanza in Italia e all'estero, con l'obbligo di evidenziarne i recapiti sul Regolamento Interno, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Associazione e di informare gli enti preposti.

Le Sedi operative e le Sezioni di rappresentanza dell'Associazione, potranno essere istituite anche mediante accordi e convenzioni con altre Associazioni, Federazioni, Fondazioni, Enti e Organizzazioni pubbliche e private in Italia e all'estero, con particolare riguardo a quelle presenti nell'Unione Europea, nei Paesi da essa attenzionata e più in generale in tutti gli altri Continenti.

Le attività sociali saranno svolte nei luoghi indicati da ogni preventiva comunicazione formale.

Articolo 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - FINALITA'

L'Associazione, in conformità di quanto disposto nell'Atto Costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità di ricerca, studio, progettazione per la promozione e la solidarietà sociale, educazione, formazione e supporto alle attività di sviluppo socio-economico, tutela ambientale, protezione e difesa civile.

Articolo 6 - ATTIVITA' SVOLTE

Al fine di perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'Associazione svolge le attività nei seguenti settori:

- ricerca, studio, istruzione e formazione;
- promozione culturale;
- supporto allo sviluppo socio-economico.
- tutela ambientale;
- protezione e difesa civile;

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse. Le attività dell'Associazione nei settori sopra menzionati consistono principalmente:

- a) nella effettuazione di ricerche, studi ed indagini di carattere generale ma anche di tipo specialistico rivolte al miglioramento del sistema integrato di Emergency, Prevention and Disaster Management, di protezione e difesa civile, di tutela ambientale, e di sviluppo socio-economico in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
- b) nella progettazione e realizzazione, di corsi per la formazione professionale, master universitari e di alta formazione, anche mediante l'e-Learning e la formazione a distanza F.A.D.;
- c) nell'effettuazione di incontri tecnici, accademici, culturali e multilaterali e nell'organizzazione di mostre tematiche, manifestazioni, eventi ed iniziative di ogni genere;
- d) nella valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale di settore, sia nel territorio nazionale, che in quello europeo ed internazionale mediante le tecniche e le relazioni che saranno ritenute idonee di volta in volta dal Consiglio Direttivo;

- e) nell'incentivazione del trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel mondo della Scuola, dell'Università, dell'imprenditoria e di tutta la società civile, sulle attività di Prevention Management, di Emergency Management, di protezione e difesa civile, di tutela ambientale e di sviluppo socio-economico;
- f) nella promozione della "gestione" e della "pianificazione strategica del territorio" ("governo del territorio") in quanto materie trasversali e di sintesi per le discipline integrate dei settori di interesse. Attraverso un reale e proficuo coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni, per attuare e rendere proficua ogni necessaria attività di studio e ricerca sul benessere e la sicurezza sociale, sugli indicatori di governance territoriale e sugli indici di resilienza sistemica.

L'Associazione si propone come diretta interlocutrice di Organizzazioni pubbliche o private, Aziende, Autorità istituzionali Italiane, Europee ed Internazionali interessate allo sviluppo di progetti finalizzati alla ricerca, allo studio, alla formazione, alla riqualificazione e alla ricerca, nel campo del Prevention, Emergency, and Disaster Management, di protezione e difesa civile e di sviluppo socio-economico, ma anche come Ente promotore ed attuatore tecnico-scientifico di progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale multidisciplinare più in generale.

Fanno parte delle sue attività:

- raccolta, conservazione e fruibilità di materiale documentario, su qualsivoglia supporto, riguardante la multidisciplinarietà tra i settori Prevention, Emergency and Disaster Management, di protezione e difesa civile, nonché di sviluppo socio-economico;
- favorire, assegnando borse di studio per la ricerca sull'Emergency, Prevention and Disaster Management, e in quelle delle aree di proprio interesse quali: l'ambiente e il territorio, la socio-economia, la protezione civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale, di ricerca, studio e formazione nei settori di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle crisi e delle emergenze ambientali, economico-sociali, di protezione e di difesa civile. Pragmaticamente, la missione dell'Associazione è quella di sostenere le comunità e il loro capitale umano, ad accrescere la sempre più necessaria resilienza sistemica;

- contribuire alla costituzione di un sistema integrato tra Prevention e Emergency Management, per favorire l'interoperabilità tra tutte le funzioni sociali, istituzionali e non, coinvolte a qualsiasi titolo, nelle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di:
 - a) presentare a livello locale, territoriale, in sede nazionale, ed Europea e in ambito Internazionale, suggerimenti e proposte per migliorare gli status legislativi e normativi, proponendo alleanze, intese, convenzioni e quant'altro risulti necessario;
 - b) supportare e sollecitare la promulgazione e la corretta applicazione della Legislazione Europea e delle norme internazionali;
 - c) vigilare sul rispetto delle Leggi, Normative, Linee Guida ai livelli Internazionale, Europeo, Nazionale, Interregionale, Regionale e Locale;
 - d) presentare e proporre ai diversi livelli (Internazionale, Europeo, Nazionale, Interregionale, Regionale e Locale) le pratiche migliori, programmate, realizzate ed istituite al fine di favorire e guidare il continuo allineamento e miglioramento delle pratiche internazionali ed europee di Prevention Management e di Emergency Management, di protezione civile e dello sviluppo socio-economico più in generale;
- contribuire allo sviluppo di una dottrina del Prevention e dell'Emergency Management che prenda in considerazione tutti i rischi, le fasi, gli interessati (attivi e passivi) e tutti gli impatti relativi ad una crisi o ad una emergenza, che anticipino e prevengano qualsiasi disastro

- futuro per le necessarie misure protettive, preventive e preparatorie al fine di costruire comunità resistenti e resilienti ai disastri e alle crisi, che utilizzino solidi principi di gestione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio e analisi dell'impatto) nell'assegnazione dei livelli di priorità e delle risorse necessarie, che assicurino l'unitarietà degli sforzi attraverso tutti i livelli governativi (internazionali, europei e nazionali) ed i componenti delle comunità, che producano e supportino relazioni ampie e genuine tra tutti gli individui e le organizzazioni per favorirne la fiducia, sostenere una atmosfera di gruppo, costruire consenso e facilitare la comunicazione tra loro, che sincronizzino le attività di tutti i relativi interessati, al fine di conseguire scopi comuni, con approcci creativi ed innovativi per risolvere le esigenze "prima, durante e dopo" le crisi o le emergenze, e che valorizzino un approccio scientifico basato sulle competenze professionali acquisite, tramite una formazione specifica e multidisciplinare, attraverso idonee preparazioni e trasferimenti di esperienze, predisposte e attuate con pratiche etiche volte al continuo miglioramento sociale;
- promuovere lo sviluppo della cultura nella preparazione degli scenari di emergenza per le comunità locali ed incoraggiare la predisposizione di piani integrati di Prevention, di Emergency Management, di Disaster Management, per la protezione e la difesa civile e lo sviluppo socio-economico più in generale, operare per mitigare gli impatti delle crisi e degli eventi disastrosi, migliorare nei fatti la resilienza sistemica dei singoli territori;
 - agire come *clearinghouse* della formazione e dell'informazione anche tramite l'e-Learning, la formazione a distanza FAD e quant'altro risulti utile a tali scopi;
 - agire come "forum sociale" e creare soluzioni innovative ai problemi connessi con le differenti tipologie di crisi e emergenze per le relative pianificazioni e progettazioni di gestione;
 - mantenere alti e migliorare gli standard operativi del capitale umano interessato alle pianificazioni di Prevention Management, Emergency Management, Disaster Management, di protezione civile, di difesa civile e di sviluppo socio-economico;
 - favorire processi decisionali informati e consapevoli, anche attraverso una partecipazione attiva nella costituzione e nell'eventuale coordinamento di Associazioni anche Professionali, Federazioni di Associazioni e Fondazioni a livello nazionale, europeo e internazionale che riconoscano formalmente, i principi ispiratori del Prevention Management, del Disaster Management e più in generale dell'Emergency Management.

Articolo 7 – VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività dei volontari è a titolo spontaneo e gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal diretto beneficiario.

I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente approvate, per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Generale dei Soci. In casi di particolare necessità l'Associazione potrà ricorrere all'utilizzo dei propri Associati così come previsto dalla Legge 383/00.

Articolo 8 - DIPENDENTI

L'Associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dalla Legge 27 Dicembre 2000 n° 383, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla Legge 27 Dicembre 2000 n° 383 e da apposito regolamento adottato dall'Associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

Articolo 9 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge 27 Dicembre 2000 n° 383 e da apposito regolamento adottato dall'Associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

Articolo 10 - SOCI

I Soci si suddividono in quattro categorie:

- 1) Soci Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione;
- 2) Soci Sostenitori: coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, versano un contributo volontario, previo nulla osta del Consiglio Direttivo, a sostegno dell'Associazione;
- 3) Soci Ordinari: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che condividano lo scopo e le finalità e versino la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, previo nulla osta del Consiglio Direttivo;
- 4) Soci Onorari: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che condividono lo scopo e le finalità dell'Associazione e si distinguono per la loro opera meritoria in ambito professionale, etico, morale e sociale. Per tali ragioni, i Soci Onorari sono dispensati dal Consiglio Direttivo, che è l'unico organo dell'Associazione deputato alla loro nomina ed alla determinazione della durata del loro incarico, dal versamento della quota associativa annuale.

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione volontaria e non retribuita nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i Soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'Associazione e degli eventuali Regolamenti Interni e questo può avvenire, anche tramite la loro pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

La richiesta di adesione deve essere redatta in forma scritta sull'apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante Socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, la presa visione dell'informativa relativa alla privacy e di consentire il trattamento dei dati personali, da dover presentare al Presidente del Consiglio Direttivo corredata da quanto altro eventualmente stabilito dal Presente Statuto, dall'eventuale Regolamento Interno e dalle norme di legge.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'Associazione; il registro dei Soci è aggiornato e custodito dal Segretario Generale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi Soci è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci entro 30 (trenta) giorni.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovo Socio, nei successivi 30 (trenta) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione.

Il Tesoriere rilascerà al Socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione. Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'Associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "Soci Ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e il presente Statuto dell'Associazione sono denominati "Soci Fondatori"; coloro (persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici e privati: in questo ultimo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'Ente) che effettuano versamenti anche cospicui in favore dell'Associazione sono denominati "Soci Sostenitori".

Coloro che per i meriti etici e professionali vengono invitati a seguito di delibera Consiliare ad aderire all'Associazione, contribuendo con la loro stessa presenza e partecipazione allo sviluppo e all'attualizzazione degli scopi e degli obiettivi della stessa, sono denominati "Soci Onorari". Tutte queste quattro categorie di soggetti rappresentano gli aderenti all'Associazione.

Articolo 11 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea Generale dei Soci per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di estrarne copia, di eleggere ed essere eletti Membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea Generale dei Soci, direttamente o per delega, i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori ed i Soci Onorari se maggiorenni. I Soci Ordinari per avere diritto di voto devono avere rinnovato la tessera almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale dei Soci e devono essere in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Lo status di Socio, una volta acquisito, con l'eccezione per i soli Soci Onorari stante le motivazioni di cui al precedente articolo, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci devono:

- rispettare il presente Statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci, con la sola eccezione per i "Soci Onorari".

Articolo 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista. Il Socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";

- rinuncia volontaria con effetto a decorrere dal quindicesimo giorno comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Qualora il Socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata A.R. oppure PEC (Posta Elettronica Certificata). La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi di alcun titolo.

Articolo 14 - RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi il Socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo o, se eletto, dal Collegio dei Probiviri, contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del Socio decide in via definitiva la prima Assemblea Generale dei Soci sia ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione.

L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

Articolo 15 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. i Consiglieri di Presidenza;
6. il Segretario Generale;
7. il Tesoriere;
8. il Comitato Tecnico Scientifico;
9. il Collegio dei Probiviri (ove questi sia costituito).

Tutti gli organi sociali (il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri), esclusa l'Assemblea Generale dei Soci ed il Comitato Tecnico Scientifico, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite all'interno del rispettivo organo. Gli organi sociali, gli incarichi e i Collegi di controllo e garanzia hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Articolo 16 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

A) COMPOSIZIONE - L'Assemblea Generale dei Soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'Associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli Associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli Associati.

B) PRESIDENZA - E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea Generale dei Soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nel caso di assenza del Segretario Generale, nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea Generale dei Soci e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'Associazione.

Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee Generali dei Soci, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell'Associazione o presso la sede di un consulente dell'Associazione appositamente nominato, tale scelta è comunicata ai Soci a mezzo posta elettronica o sul sito web dell'Associazione, in modo che sia possibile e agevole la consultazione, nonché fatto salvo il diritto di estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE - L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea Generale straordinaria dei Soci viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario. La convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o sul sito internet dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi, l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea Generale dei Soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero e la distanza degli Associati diventi tale da rendere difficoltosa la loro partecipazione. L'Assemblea Generale dei Soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente per i Soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE - L'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea Generale dei Soci delibera in particolare su:

- la nomina o sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni;

- le modifiche al presente Statuto e all'Atto Costitutivo **(1)**;
- l'approvazione del programma dell'attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- il ricorso presentato da un Socio che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun Associato;
- l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell'Associazione, e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori Contabili;
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell'Associazione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei Soci;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei Soci presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, per tali delibere, qualora tecnicamente possibile, è ammessa la modalità di partecipazione e di voto palese, anche in video-conferenza. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun Socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la sua controfirma.

Articolo 17 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 15 (quindici) Membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza assoluta (50% + 1 iscritti) dei Soci aventi diritto di voto.

La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti componenti dello stesso e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 3 (tre) volte consecutive.

(1) Il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni emessi dai competenti organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione e regolano e vincolano alla loro piena e completa osservanza tutti i soci dell'Associazione. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inserite nell'ordine del giorno e possono essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci da uno degli organi sociali, nonché da almeno n°1/3 aderenti all'organizzazione. Le relative delibere di modifica sono adottate esclusivamente dall'Assemblea Generale straordinaria dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea Generale dei Soci, convocata successivamente alla nomina.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea Generale dei Soci per nuove elezioni.

La carica di Membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore Contabile e/o Probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i Membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai Membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

D) CONVOCAZIONE - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni Membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per le riunioni almeno 10 (dieci) giorni prima a mezzo, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso nell'apposita bacheca dell'Associazione presso la sede sociale o nell'area appositamente dedicata sul sito web.

Soltanto in caso di estrema urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, data e ora.

C) COMPITI - E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario Generale e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non aderenti all'Associazione al momento della loro nomina;
- nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento **(2)** che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea Generale dei Soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Generale dei Soci;

(2) Tale regolamento sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci che delibererà con le maggioranze ordinarie.

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- assumere o licenziare il personale dipendente dell'Associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- determinare il compenso dei Revisori Contabili solo se non Soci;
- delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Generale dei Soci;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Generale dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea Generale dei Soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo contenente l'elenco delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale precedente;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato **(3)**;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea Generale dei Soci;
- proporre all'Assemblea Generale dei Soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sulla rinuncia volontaria del Socio;
- radiare dal Consiglio Direttivo i Membri che siano stati assenti per ben 3 (tre) volte consecutive alle riunioni dello stesso;
- radiare i Soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi precedenti la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci ordinaria e straordinaria, o quelli che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro 3 (tre) mesi dalla scadenza;
- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, è anche il Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci, e rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione.

A) ELEZIONE - E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

(3) Il rendiconto annuale viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell'esercizio sociale ed è presentato all'Assemblea Generale dei Soci che dovrà approvarlo a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del rendiconto annuale e le loro responsabilità.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA - Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto sociale.

L'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI - Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dell'Assemblea Generale dei Soci e custodirlo o farlo custodire dal Segretario Generale presso la sede sociale o altre sede preposta, al fine di poterne consentire la libera consultazione ai Soci;
- emanare i Regolamenti Interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei Terzi e in giudizio **(4)**;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei Soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti ed eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria Generale dei Soci;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale e in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri Enti o soggetti pubblici o privati, previa consultazione che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale, o quella di idoneo consulente, mediante annuncio comunicato ai Soci.

Articolo 19 - IL VICE PRESIDENTE

A) ELEZIONE - E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA - Il Vice Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua

(4) Il Presidente ha, infatti, il potere di firma in nome e per conto dell'Associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello Statuto sociale. L'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Vice Presidente.

C) COMPITI - Il Vice Presidente su delega scritta del Presidente, compie tutti gli atti e le operazioni che necessitano all'Associazione. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le sue funzioni, saranno svolte dal Vice Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli Associati e dei Terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o Enti pubblici e/o privati), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - I CONSIGLIERI DI PRESIDENZA

I Consiglieri di Presidenza, consigliano e supportano il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni, favorendo l'interazione tecnica e operativa tra le diverse attività. Sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica 3 (tre) anni rinnovabili. Ai Consiglieri di Presidenza, sono assegnati dal Presidente, incarichi e deleghe all'interno del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 21 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea Generale dei Soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'Associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'Associazione;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza.

Articolo 22 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni rinnovabili. E' il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'Associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'Associazione con la relativa relazione contabile; avvalendosi della collaborazione di professionisti del settore scelti e nominati dal Presidente previa consultazione del C.D.

E' altresì responsabile della riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

Articolo 23- IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero variabile di Membri, da 4 (quattro) a 500 (cinquecento) Soci Onorari, oltre al Vice Presidente e al Segretario del Comitato Tecnico Scientifico e ai Consiglieri di Presidenza delegati. Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono rieleggibili. Al suo interno viene eletto il Presidente che rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri di Presidenza, e sostituisce il Presidente del C.T.S. ogni qualvolta sia necessario.

Il Segretario del Comitato Tecnico Scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri di Presidenza, e coadiuva il Presidente del C.T.S. e in sua assenza il Vice Presidente del C.T.S., ogni qualvolta sia necessario.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su iniziativa del proprio Presidente o su specifica richiesta del Consiglio Direttivo o su iniziativa dei 2/3 del Comitato Tecnico Scientifico stesso. L'assenza non giustificata di un Membro del C.T.S., a tre riunioni consecutive, comporta la decadenza immediata dello stesso. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione e i Consiglieri di Presidenza delegati. Il Comitato Tecnico Scientifico può dar vita a comitati scientifici di settore, sezione o argomenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno dell'Associazione. Il Comitato Tecnico Scientifico propone strategie di intervento, valuta la qualità culturale dei progetti e/o i programmi dell'Associazione, e fornisce il proprio parere su qualsiasi problematica culturale riguardante l'Associazione e le sue attività. Le proposte del Comitato Tecnico Scientifico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri. Il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico non è vincolante per l'Associazione, ma, se disatteso, il Consiglio Direttivo ne deve dare opportuna motivazione.

Articolo 24 - IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea Generale dei Soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio dei Revisori Contabili formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, Membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'Associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio elegge tra i suoi Membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i Membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea Generale dei Soci utile e successiva alla nomina dei Membri sostituiti.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri Membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Revisori Contabili devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il compenso ai Membri del Collegio, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente. La carica di revisore è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss cod. civ..

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure, se già costituito, su segnalazione scritta e firmata anche da un solo Socio. In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori Contabili sono i seguenti:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo, senza esercitare alcun diritto di voto;
- in caso di necessità convocare l'Assemblea Generale dei Soci qualora il Consiglio Direttivo non possa farlo o in caso di dimissioni del suo Presidente;
- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Consiglio Direttivo e dei suoi Membri;
- controllare l'amministrazione dell'Associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario;

- verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
- verificare il bilancio consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere di regolarità sul bilancio consuntivo, nonché sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea Generale dei Soci;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'Associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori Contabili;
- indirizzare al Presidente e ai Membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello Statuto sociale.

Articolo 25 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) Membri effettivi e 2 (due) supplenti, Membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'Associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi Membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i Membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio

effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea Generale dei Soci utile e successiva alla nomina dei Membri sostituiti.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri Membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati, tra questi e l'Associazione, o i suoi organi sociali, tra i Membri degli organi e tra gli organi stessi;
- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esaminate attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisarsi una qualche responsabilità a carico dell'Associato, previa audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari quali: la sospensione dei diritti di Socio fino a 6 (sei) mesi, la decadenza dalla qualità di Socio per mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista ed infine l'estromissione dall'Associazione per aver violato gli scopi sociali
 - aver recato pregiudizio all'Associazione stessa;
 - decidere sui ricorsi dei Soci avverso delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
 - decidere sulla radiazione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure, salvo contraddittorio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del Socio per controversie inerenti l'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili in Assemblea Generale dei Soci ex Art. 14 del presente Statuto, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 26 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei Terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale; contributi straordinari elargiti dai Soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'Associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accettate dall'Assemblea Generale dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella Legge 27 Dicembre 2000 n° 383;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla Legge 27 Dicembre 2000 n° 383.

Tutti i fondi dell'Associazione sono depositati sul conto corrente intestato all'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice Presidente. Solo il Tesoriere può essere delegato dai primi due.

Articolo 27 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali annue di iscrizione all'Associazione sono determinate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Tali quote devono essere versate un mese prima della seduta dell'Assemblea Generale dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Le quote non sono frazionabili, né rivalutabili, né rimborsabili in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

Le quote sociali sono intrasmissibili sia per atto *inter vivos che mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del Socio rimangono in proprietà dell'Associazione.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'Associazione.

Articolo 28 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati **(5)**;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea Generale dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello Statuto sociale e nell'Atto Costitutivo e nel rispetto di quanto previsto nella Legge 27 Dicembre 2000 n° 383.

Articolo 29 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea Generale dei Soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso.

Il bilancio consuntivo deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea Generale dei Soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e essere depositato presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, affinché ciascun Socio possano prenderne visione.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni di pubblica utilità o utilità sociale che per Statuto sociale o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

Articolo 30 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde esclusivamente con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 31 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea Generale straordinaria dei Soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza semplice dei Soci presenti. L'Assemblea Generale straordinaria dei Soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea Generale straordinaria dei Soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni a fini di pubblica utilità o promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

(5) Tutti i suindicati beni sono descritti in apposito inventario tenuto e aggiornato dal Segretario Generale e consultabile da ciascun socio.

Articolo 32 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea Generale dei Soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun Socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione o pubblicate sul sito Web dell'Associazione.

Articolo 33 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti Interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, della Legge 27 Dicembre 2000 n° 383 e della legislazione sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.

Il presente statuto modifica, integra e sostituisce il precedente che era parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione denominata "*Centro Studi E.Di.Ma.S. Emergency and Disaster Management Studies*", Associazione di Promozione Sociale (APS), entrambi redatti in prima stesura il giorno 23 Novembre 2011.

L'aggiornamento dello statuto, denominato Revisione n°1 è stato integrato con quello del Regolamento ed entrambi sono stati approvati e resi esecutivi a Roma, il giorno 25 Settembre 2015.